

Allegato A

Linee-guida 2003 per l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14, art. 13 e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province

1. Finalità del Fondo

Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è finalizzato alla piena e migliore attuazione del cosiddetto collocamento mirato, diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili, da realizzarsi secondo gli strumenti precisati all'art. 9 della L.R. n. 14 del 2000.

Le risorse oggetto delle presenti linee-guida sono espressamente finalizzate al supporto ed alla qualificazione degli inserimenti professionali mediante progetti con dirette ricadute sulle persone disabili e sui luoghi di lavoro interessati.

A tale riguardo rivestono particolare rilievo le azioni che prevedano misure quali:

- a) tutoraggio e supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti di provenienza e di inserimento dei destinatari degli interventi;
- b) adattamenti di posti di lavoro, personalizzazione delle modalità organizzative, ivi comprese forme concordate di telelavoro;
- c) iniziative dirette a garantire e facilitare l'accessibilità dei posti di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
- d) formazione, ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;
- e) tirocini, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979 e della L. 24 Giugno 1997, n. 196.

Le risorse del Fondo sono orientate a sostenere la progettualità locale e ad essere impiegate in modo integrato con le opportunità e gli strumenti disponibili per l'azione dei servizi provinciali del "collocamento mirato", oltre che con altri servizi, strutture ed iniziative a supporto dell'inserimento lavorativo delle lavoratrici e dei lavoratori disabili.

2. Assegnazioni alle Provincie

2.1. Obiettivi specifici

Ferme restando le finalità complessive di cui al punto 1. le Provincie programmano l'impiego delle quote del Fondo assegnate con particolare attenzione alla effettiva e diffusa disponibilità di servizi (quali, a titolo d'esempio, trasporti e tutoring) diretti a garantire l'accessibilità, la permanenza e la qualificazione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, ivi compresi quelle già occupate.

La programmazione delle risorse è ricondotta a procedure di trasparenza e, nel caso di gare, di pubblicizzazione. La programmazione e l'impegno delle risorse avviene con atti formali delle Provincie.

2.2. Comunicazioni alla Regione

Le Provincie inviano alla Regione una relazione in ordine alle misure programmate ed alle soluzioni per la loro realizzazione, all'andamento ed alle modalità di spesa ed ai risultati ottenuti. Le comunicazioni sono da inviare entro i seguenti termini:

- A. all'atto della programmazione delle risorse assegnate;
- B. all'atto dell'individuazione dei beneficiari delle risorse di cui al precedente punto A. e dell'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- C. a conclusione delle iniziative previste, con approvazione del rendiconto.

Tali comunicazioni comprendono, necessariamente, la trasmissione dei relativi provvedimenti amministrativi adottati dai competenti organi delle Province stesse.

2.3. Confronto nelle sedi locali di concertazione

Le attività programmatiche di cui al punto 2.1 avvengono previo parere nelle locali sedi di concertazione per il collocamento mirato o con i relativi Comitati tecnici.

Laddove la programmazione delle risorse preveda anche iniziative ricondotte anche alle competenze di altre istituzioni occorre prevedere adeguate forme di raccordo con queste ultime.

Le relazioni di cui al punto 2.2 precisano, ove di competenza, le modalità e gli esiti del confronto.

3. Modalità di rendicontazione

Le comunicazioni di cui al punto 2.2. costituiscono i documenti di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e di rendicontazione del Fondo.

La Regione può richiedere informazioni e chiarimenti ulteriori rispetto alle richiamate comunicazioni.

La Regione può disporre la restituzione delle risorse:

- Eventualmente ancora non programmate, qualora entro il 31 ottobre 2003 non siano state adottati gli atti di programmazione di cui precedente punto 2.1;
- Eventualmente ancora non impegnate, qualora entro il 30 aprile 2004 non siano stati adottati i relativi atti di impegno;
- Eventualmente ancora non spese entro i termini indicati dalle Province nelle comunicazioni di cui al precedente punto 2.2.

Prot. n. (DGL/03/33970)

Delibera 2105

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art.14 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);
- La Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate", e in particolare l'articolo 13 (Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);

Richiamata la propria deliberazione n. 858 del 14 maggio 2003 avente ad oggetto "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 'Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate' - approvazione linee guida 2003 per l'utilizzo del Fondo ed assegnazione alle Province" e in particolare il punto 6. del dispositivo, il quale stabilisce che con propri successivi atti la Giunta regionale provvederà alla quantificazione delle risorse del Fondo risultanti disponibili sul cap. 76552 a seguito di variazioni del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, ad assegnarle alle Province per essere utilizzate sulla base dei criteri di riferimento dell'allegato A, parte integrante del citato provvedimento, ed a ripartirle secondo gli indicatori descritti nella premessa dello stesso;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2003, n. 16 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";

Dato, poi, atto della disponibilità di Euro 1.567.032,54 sul cap.76552 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi ai programmi di inserimento lavorativo dei relativi servizi ed azioni di assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi (art. 13, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e art. 14, L. 12 Marzo 1999, n. 68) UPB

1.6.4.2.25285, del Bilancio di previsione per l'esercizio 2003;

Ritenuto, quindi, che ricorrano le condizioni per attuare quanto stabilito dalla richiamata propria deliberazione n. 858/2003 al punto 6. del dispositivo, e, conseguentemente, per:

- quantificare le risorse del Fondo, da assegnare alle Province, risultanti disponibili sul cap. 76552 a seguito di variazioni del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003;
- assegnarle alle Province per il loro utilizzo sulla base dei criteri di riferimento dell'allegato A, parte integrante della citata deliberazione;
- ripartirle fra le Province secondo i tre indicatori descritti nella premessa dello stesso provvedimento, ognuno dei quali operante per un terzo delle disponibilità, proporzionalmente alla:
 - a. percentuale, rispetto al totale regionale, della popolazione residente in ogni Provincia;
 - b. percentuale, rispetto al totale regionale, dei disabili iscritti ai singoli elenchi provinciali;
 - c. percentuale, rispetto al totale regionale, dei posti scoperti nei prospetti presentati dai datori di lavoro alle singole Province (dati derivanti dai prospetti informativi presentati alla scadenza del 31 gennaio 2001);

Dato atto che l'applicazione di questi indicatori determina, sulla base delle verifiche effettuate dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, la seguente articolazione delle risorse disponibili del Fondo:

Provincia di Bologna	Euro	354.231,70
Provincia di Ferrara	Euro	125.344,29
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	149.479,15
Provincia di Modena	Euro	288.997,86
Provincia Parma	Euro	159.907,50

Provincia di Piacenza	Euro	95.078,68
Provincia di Ravenna	Euro	106.536,45
Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	175.452,90
Provincia di Rimini	Euro	112.004,01
Totale	Euro	1.567.032,54

Considerato, inoltre, che è stato effettuato un ulteriore confronto nel Comitato di Coordinamento Interistituzionale, come risulta dal processo verbale dell'incontro svoltosi il 3 Ottobre, in ordine all'utilizzo del Fondo regionale disabili 2003;

Viste:

- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 Luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4;
- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella regione Emilia-Romagna";
- la L.R. 23 Dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005";
- la propria deliberazione n. 447 del 24/03/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47 secondo comma, della sopra richiamata L.R. n. 40/2001 e che pertanto si possa assumere l'impegno di spesa di Euro 1.567.032,54 sul Cap. 76552 ripartito tra le Province sulla base della tabella testé evidenziata;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, c. 4, della L.R. n. 43/01 e della propria deliberazione n. 447/03, dei pareri:

- di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni;

- di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie Dr.ssa Amina Curti;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di assegnare le risorse costituenti il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili alle Province, soggetti per la gestione amministrativo-contabile delle stesse, corrispondenti alla somma complessiva di Euro 1.567.032,54 secondo la seguente articolazione:

Provincia di Bologna	Euro	354.231,70
Provincia di Ferrara	Euro	125.344,29
Provincia di Forlì-Cesena	Euro	149.479,15
Provincia di Modena	Euro	288.997,86
Provincia Parma	Euro	159.907,50
Provincia di Piacenza	Euro	95.078,68
Provincia di Ravenna	Euro	106.536,45
Provincia di Reggio nell'Emilia	Euro	175.452,90
Provincia di Rimini	Euro	112.004,01
Totale	Euro	1.567.032,54

2. di ricondurre l'impiego delle risorse di cui al punto 1 alle Linee-guida 2003 per l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14, art. 13 ed ai criteri di riferimento per la loro programmazione da parte delle Province, approvati con la propria deliberazione n. 858/2003 e precisati nell'allegato A) parte integrante della stessa, fermo restando quanto precisato al punto 5. del presente atto;
3. di impegnare la somma di Euro 1.567.032,54, registrata al numero di impegno 5731 sul cap. 76552 "Fondo

regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi ai programmi di inserimento lavorativo dei relativi servizi ed azioni di assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi (art. 13, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e art. 14, L. 12 Marzo 1999, n. 68) UPB 1.6.4.2.25285 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003;

4. di dare atto che il dirigente regionale competente provvederà, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001 nonché della propria deliberazione n. 447/2003, alla liquidazione delle somme spettanti a ciascuna Provincia per complessivi Euro 1.567.032,54 secondo le seguenti modalità:
 - a. una prima liquidazione pari al 50% dell'importo complessivamente assegnato a seguito di presentazione da parte delle Province di una comunicazione attestante l'approvazione della programmazione delle risorse;
 - b. una seconda liquidazione pari al 30% dell'importo totale a seguito di una comunicazione attestante l'individuazione dei beneficiari delle risorse e l'avvenuto impegno da parte delle Province di almeno il 50% dell'intero importo assegnato;
 - c. il saldo a conclusione delle attività previste e a presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta rendicontazione delle risorse utilizzate;
5. di dare atto che alla formalizzazione delle scadenze per le comunicazioni da parte delle Province di cui ai precedenti punti 4.a. e 4.b. provvederà il dirigente regionale competente;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

Prot. n. (DGL/04/15838)

delibera 80/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti :

- il Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge regionale 27 luglio 1998, n. 25, "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";
- il Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- l'art. 1, comma 2, del D.P.R. 7 luglio 2000, n.442, che demanda alle Regioni di stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali";
- la Legge 28 febbraio 1987, n.56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 16;
- la propria deliberazione n. 810 del 5 maggio 2003, avente ad oggetto "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n.442", ed in particolare l'Allegato 1, parte integrante della stessa;

Preso atto che tale deliberazione riportava nella parte narrativa la seguente affermazione:

"Tenuto conto che gli Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 19 dicembre 2002, n.297 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, allegati e parte integrante del presente atto, intervengono in un percorso ancora

in transizione, sia per ciò che attiene i recenti cambiamenti a livello nazionale a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, sia per le innovazioni che saranno introdotte a livello regionale a seguito dell'approvazione del nuovo provvedimento normativo in materia di *Tutela e sicurezza del lavoro*, e che pertanto, dopo un primo periodo di applicazione, gli stessi *Indirizzi operativi* saranno sottoposti a verifica previa discussione in sede congiunta della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento Interistituzionale, di cui alla L.r. n.25/1998;"

Preso atto che da diverse Amministrazioni Provinciali titolari dei servizi per l'impiego, come risulta agli atti della Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, è stata segnalata la opportunità di modificare in alcune parti circoscritte gli indirizzi oggetto della deliberazione sopracitata, per meglio rispondere alle necessità dei cittadini e delle imprese ad alla funzionalità delle Amministrazioni Pubbliche e dei Centri per l'impiego;

Ritenuto, quindi, di doversi procedere a talune modifiche ed integrazioni degli *Indirizzi operativi* sopracitati, allegati e parte integrante della deliberazione del 5 maggio 2003, n. 810, con particolare riferimento alle modalità di gestione dell'elenco anagrafico, allo stato di disoccupazione, all'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione, alle persone disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ai lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea, nonché alla fase transitoria;

Ritenuto pertanto, con il presente atto, di riapprovare gli *Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 19 dicembre 2002, n.297 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, con le integrazioni e le modifiche sopra richiamate, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;*

Stabilito infine doversi fissare nel 1° giugno 2004 il termine per l'entrata in vigore di dette modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Comitato di Coordinamento Interistituzionale e della Commissione Regionale Tripartita, così come previsto dalla L.r. n.25/1998, espressi nelle rispettive sedute tenutesi il 5 marzo 2004 ed il 6 maggio 2004;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale della Cultura, Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.r. n. 43/2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni sopra descritte, le modifiche e le integrazioni all'Allegato 1 della propria deliberazione n. 810/2003, allegato che si riapprova quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di fissare nel 1° giugno 2004 il termine per l'entrata in vigore delle sopracitate modifiche ed integrazioni;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

ALLEGATO 1

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DELLE PROVINCE DEI PRINCIPI FISSATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, n. 181 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2002, N.297 E DEL D.P.R. 7 LUGLIO 2000, n. 442

A. La riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Principi ispiratori del provvedimento regionale.

Il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n.59, ha conferito alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di "politica attiva" del lavoro e di collocamento (inteso sia come collocamento "tradizionale", sia come avviamento a selezione, preselezione tra domanda e offerta di lavoro, iniziative d'incremento dell'occupazione), prevedendo l'ulteriore trasferimento dalle Regioni alle Province di numerose funzioni e compiti in materia. Il processo di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro è proseguito con il D.lgs. n. 181/2000, di recente modificato con il D.lgs. n.297/2002, che ha innovato profondamente la disciplina del collocamento.

La riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha segnato un deciso mutamento nei rapporti tra Stato ed enti territoriali, incidendo anche sul sistema di relazioni tra questi e l'Unione europea.

La riforma costituzionale ha dilatato la funzione normativa delle Regioni sia in ordine alle materie di competenza, sia rispetto ai metodi della legislazione, invertendo in modo radicale il sistema di riparto delle competenze: la potestà legislativa dello Stato appare ora limitata alle materie espressamente elencate nell'articolo 117, comma 2, della Costituzione ed alla sola determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente indicate nell'articolo 117, comma 3, mentre la potestà legislativa regionale pare assumere carattere di generalità e residualità nelle (altre) materie non espressamente indicate.

Tra le materie attribuite alla competenza concorrente, quella della "tutela e sicurezza del lavoro" rappresenta una novità costituzionale molto rilevante, entro la quale comunque la Regione ritiene di poter ascrivere alla propria competenza concorrente la disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni (secondo la definizione del D.lgs. n. 469/1997 e del D.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche).

Con il D.lgs. n. 297/2002 viene portata a compimento la riforma del servizio pubblico di collocamento, dopo un dibattito più che ventennale, scandita, per far riferimento ad importanti provvedimenti recenti, dall'art. 9bis della Legge 28 novembre 1996, n. 608, dal D.lgs. n. 181/2000, dal D.P.R. n. 442/2000 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Ne emerge un assetto finalizzato anche alla semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro. L'intervento pubblico, d'altra parte, è oggi esclusivamente volto a favorire l'incontro tra domanda ed offerta (e non più a registrare la regolarità delle transazioni private) nel mercato del lavoro; inoltre a sostenere chi, versando in condizioni di debolezza sociale ovvero sul mercato, necessita di specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale.

Questi principi vengono sottolineati con chiarezza con il D.lgs. n. 297/2002, posto che quest'ultimo provvedimento provvede ad abrogare esplicitamente la pregressa e stratificata normativa, portatrice di regole e funzioni diverse da quelle oggi sancite.

Sulla base dei principi fissati nel decreto le linee guida della riforma possono essere riassunte in sintesi come segue:

- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come "soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa";
- Integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate al miglioramento della occupabilità ed all'inserimento lavorativo;
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;

- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che assumono lavoratori.

A tali principi la Regione si conforma sottolineando il valore dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunità di un sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate.

In base al nuovo D.lgs. n. 297/2002 che integra il precedente D.lgs. n. 181/2000, le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati, devono definire:

1. revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento
2. criteri e modalità per le procedure del collocamento uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
3. indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione;
4. obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata.

In base al disposto dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 442/2000 le Regioni debbono altresì stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali".

Il sistema di intervento pubblico è ormai da tempo caratterizzato in termini spiccatamente decentrati, con una predominante responsabilità di Regioni e Province: la fondamentale riforma realizzata con il D.lgs. n. 469/1997 è stata seguita dalla ancora più significativa sottolineatura del ruolo di Regioni ed Autonomie locali, quanto alla regolamentazione e gestione di "tutela e sicurezza del lavoro", nello stesso testo costituzionale.

L'ordinamento ha d'altra parte legittimato, accanto ai riformati servizi pubblici, la presenza di organismi privati autorizzati ed accreditati. L'importanza del ruolo degli enti privati viene notevolmente accresciuta, nei principi fondamentali contenuti nel testo della legge delega sul mercato del lavoro recentemente approvata; lo stesso D.lgs.

n. 297/2002, nella definizione dei "servizi competenti" di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), D.lgs. n. 181/2000, ne valorizza significativamente il rilievo, benché la riforma costituzionale assegni rilevanza alla regolamentazione e gestione regionale, pure a proposito delle attività dei privati nel mercato del lavoro.

La Regione Emilia-Romagna, a tale proposito:

- sottolinea il ruolo centrale dei "servizi competenti" pubblici, nella gestione del sistema complessivo di governo del mercato del lavoro;
- precisa che l'attività dei privati incidente sulla gestione di questo sistema si svolgerà nei casi nonché secondo le regole specificate in sede regionale, sulla base dei principi fondamentali statali;
- intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle attività svolte dai soggetti pubblici e privati, sia in forma autonoma in un sistema di concorrenza virtuosa, che nelle forme di collaborazione tra pubblico e privato che sui territori verranno a crearsi.

Si configura pertanto un sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta, sul cui governo assumono decisiva importanza gli indirizzi del sistema regionale; aperto inoltre alla collaborazione con gli enti privati di mediazione, per consentire e sviluppare la quale vengono introdotte specifiche norme di regolamentazione regionali.

I punti decisivi e qualificanti della riforma dei servizi pubblici per l'impiego consistono pertanto:

1. nell'abbandono dell'approccio prevalentemente volto al controllo formale di regolarità dei procedimenti;
2. nella fornitura di servizi utili a prestatori e datori di lavoro, al fine di rafforzare le possibilità di inserimento occupazionale dei primi così come la ricerca di personale idoneo dei secondi.

Il presente provvedimento definisce e regola in dettaglio elementi ed istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico. Ci si sofferma in particolare su:

- elenco anagrafico;
- scheda professionale;
- stato di disoccupazione;
- obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;

- avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni;
- discipline speciali;
- fase transitoria.

B. L'elenco anagrafico.

L'entrata in vigore del D.lgs n. 297/2002 ha determinato la soppressione delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di quelle dello spettacolo, di mobilità e degli elenchi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

I lavoratori già iscritti, al 30 gennaio 2003, nelle liste di collocamento ordinario e/o al D.lgs n.181/2000 devono ritenersi inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, come previsto dal D.P.R. n. 442/2000, art. 8 (e definito più in dettaglio con il Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001).

L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi si possono iscrivere tutti coloro che sono interessati ad avvalersi del servizio, occupati compresi.

A seguito delle predette soppressioni e della abrogazione dell'art. 15 della Legge 28 febbraio 1987, n.56, è venuta meno anche la necessità della conferma annuale dello stato di disoccupazione: i lavoratori, infatti, possono rimanere iscritti nell'elenco anagrafico anche se occupati.

Vengono inserite nell'elenco anagrafico le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego. L'elenco è inoltre integrato ed aggiornato d'ufficio nei casi precisati al punto B.1.

Le persone inserite nell'elenco anagrafico vengono classificate secondo le disposizioni degli allegati al D.M. del 30 maggio 2001. La Regione, in accordo con le Province, può individuare ulteriori classificazioni delle persone inserite.

B.1. Modalità di gestione dell'elenco anagrafico.